

IT  
E-001476/2022  
Risposta di Paolo Gentiloni  
a nome della Commissione europea  
(23.6.2022)

L'accordo tecnico concluso nel 2005 prevede che il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto figurino su tutte le prove dell'origine preferenziale rilasciate o compilate in Israele. A tal fine nel 2012 è stato pubblicato un avviso agli importatori per le esportazioni da Israele nell'UE<sup>1</sup>. Sulla base di un elenco aggiornato annualmente delle località non ammissibili, le autorità doganali degli Stati membri verificano se le merci importate possano beneficiare del trattamento preferenziale. L'ultimo aggiornamento è stato pubblicato sul sito web della DG TAXUD il 30 marzo 2022<sup>2</sup> e l'attuazione dell'accordo è discussa anche nell'ambito del gruppo di esperti doganali (sezione relativa all'origine) insieme alle autorità doganali degli Stati membri.

Le autorità competenti degli Stati membri hanno la responsabilità primaria della corretta attuazione quotidiana della normativa doganale dell'UE nei rispettivi territori nazionali e, di conseguenza, del sistema di tracciabilità e del controllo della correttezza delle dichiarazioni doganali. La Commissione ha il compito di vigilare su tale attuazione e applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia e può, se necessario, prevedere l'avvio di procedure di infrazione. Per il momento, i sistemi informatici della Commissione non raccolgono informazioni statistiche riguardanti nello specifico le importazioni di prodotti provenienti dagli insediamenti; tali informazioni sono detenute dalle autorità doganali degli Stati membri.

Dall'entrata in vigore dell'accordo è stato registrato un solo caso in cui uno Stato membro ha chiesto di verificare se un produttore provenisse da una località non ammissibile e quindi se l'importazione fosse ammissibile o no al trattamento tariffario preferenziale.

---

<sup>1</sup> (2012/C 232/03) Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 232/5 del 3.8.2012.

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/document/download/bdc2bc2a-57bd-4908-a081-ee1812e83a6a\\_en?filename=Settlements%20Zipcodes%20update%20March%202022%20%28002%29.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/document/download/bdc2bc2a-57bd-4908-a081-ee1812e83a6a_en?filename=Settlements%20Zipcodes%20update%20March%202022%20%28002%29.pdf)